



Il Rettore

Decreto prot. n. ...**74075**..... Rep. n. ...**1173**.....
Anno **2013**

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riorganizzazione delle Università e miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 24 bis, che introduce la figura del Tecnologo a tempo determinato;

Tenuto conto che gli oneri relativi all'assunzione del Tecnologo a tempo determinato graveranno su fondi relativi a progetti di ricerca e non saranno quindi a carico del FFO (Fondo per il Finanziamento ordinario);

Considerato inoltre che la copertura finanziaria di tale figura non incide sul limite del 50 per cento della spesa sostenuta per l'assunzione di personale a tempo determinato nell'anno 2009, previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

Considerato che l'art. 24 bis sopra citato prevede l'adozione di apposito Regolamento disciplinante la suddetta figura;

Vista l'istruttoria predisposta dall'Area Gestione del Personale;

Esaminato lo schema di Regolamento elaborato dal gruppo di lavoro appositamente costituito;

Preso atto del parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto di Ateneo, dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 13 settembre 2013 in ordine al testo del Regolamento dei Tecnologi;

Visto il parere favorevole della Commissione Affari Generali di Ateneo del 19 settembre 2013;

Visto il parere favorevole del Senato Accademico del 9 ottobre 2013;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013;

DECRETA

l'emanazione del "*Regolamento di Ateneo per l'istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240*", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, **4 novembre 2013**

F.to Il Rettore
(Prof. Alberto Tesi)



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO
DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010**

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di Tecnologo a tempo determinato e quelle di accesso alla relativa qualifica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 24 bis della Legge n. 240 del 30.12.2010.

CAPO I – Disciplina della figura del Tecnologo

**Art. 2
Attività di competenza del Tecnologo**

1. Il Tecnologo, nell'ambito dei progetti di ricerca gestiti dalle strutture dell'Ateneo, svolge attività di supporto sia tecnico che amministrativo. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di alto contenuto tecnico e professionale in funzione dello svolgimento delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca o dal responsabile della struttura. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei suddetti progetti di ricerca.

2. Il Tecnologo di primo livello svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti. Sono titoli di accesso la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento, nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.

3. Il Tecnologo di secondo livello svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate. Sono titoli di accesso la laurea nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.

4. Possono essere bandite Selezioni per Tecnologo che prevedono anche attività assistenziale previo nullaosta della struttura sanitaria interessata.

Art. 3
Impegno Orario

1. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.

Art.4
Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.
2. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale.

Art. 5
Retribuzione

1. Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione lorda annua di € 28.000 da pagarsi in tredici mensilità.
2. Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione lorda annua di € 26.000 da pagarsi in tredici mensilità.
3. Alla retribuzione lorda come sopra definita si aggiunge un trattamento economico accessorio variabile tra il 15% e il 25% dei suddetti valori, che sarà quantificato sulla base della valutazione effettuata dal Direttore della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili.
4. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante, sia fondamentale che accessorio, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di Selezione, sarà posto a carico dei Fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6
Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può superare i cinque anni.
2. Il rapporto può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi a tempo indeterminato.

4. Si applicano ai Tecnologi le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro, l'estinzione del medesimo e le norme disciplinari stabilite dal vigente Contratto nazionale di Lavoro relativo al comparto Università, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

CAPO II – Procedura di reclutamento

Art. 7

Attivazione della procedura di reclutamento

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale, i Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato.
2. A tal fine, è necessaria una circostanziata delibera del Consiglio di Dipartimento nella quale siano evidenziati:
 - a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
 - b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 bis della Legge 240/2010;
 - c) il livello del Tecnologo;
 - d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale);
3. La suddetta delibera deve essere inviata all'Area Programmazione, Organizzazione e Sviluppo nei termini previsti per la programmazione del personale.
4. La richiesta del Dipartimento, corredata dal progetto di ricerca, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Procedura selettiva

1. Dopo l'approvazione della programmazione di cui all'art. 7 e l'individuazione delle risorse che ne garantiscono la copertura economico-finanziaria, il Direttore del Dipartimento propone all'Area Gestione del Personale l'avvio del procedimento di indizione della procedura di selezione.
2. Il bando, pubblicato sul sito dell'Ateneo e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione in italiano e in inglese sui rispettivi siti, deve contenere:
 - la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il Tecnologo svolgerà la propria attività;
 - il numero dei posti e il relativo livello;
 - la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
 - la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
 - i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
 - i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
 - le modalità di invio delle domande di partecipazione;
 - l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento, come previsto dal successivo art. 11 del presente Regolamento, nonché il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova;
 - la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;

- i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
- il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati;
- le incompatibilità;
- il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione.

3. Il bando deve contenere altresì informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

4. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

5. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno definiti nel bando, rivestendo valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. Gli eventuali spostamenti delle prove selettive saranno pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina dei "Concorsi, bandi e selezioni", anche in tal caso con valore di notifica ai candidati.

6. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.

7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Art. 9

Commissione giudicatrice

1. Con decreto del Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, è nominata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo. 2. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione all'Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. La Commissione deve concludere i lavori entro 6 mesi dalla data della prova scritta.

3. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore Generale, può concedere una proroga, valutati i motivi della richiesta.

Art.10

Lavori della Commissione

1. La commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione dei candidati.

2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta è effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina dei Concorsi e Selezioni del Personale.

Art. 11
Prove d'esame

1. La procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove:
 - una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico;
 - una prova orale.
2. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti così suddivisi:
 - 30 punti alla prova scritta;
 - 30 punti alla prova orale;
 - 30 punti ai titoli.
3. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
4. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio delle predette prove e dei titoli.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.
6. La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati. Con provvedimento del Direttore Generale saranno approvati gli atti concorsuali.

Art. 12
Preferenza a parità di merito

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all' Ateneo, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13
Stipula del contratto

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale relativo ai redditi da lavoro dipendente.
2. Ai sensi dell'art. 24 bis, comma 5, della legge n. 240/2010 i contratti disciplinati nel presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università.

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, i Dipartimenti potranno inviare la delibera ivi prevista entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università, dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.